



SAN LAZZARO
DI SAVENA

Documento Unico di valutazione del rischio
Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza

(Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)

Committente: Comune di San Lazzaro di Savena (BO)

Appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

"GESTIONE DI SERVIZI CULTURALI COMUNALI"

Impresa Appaltatrice:

<p>Il Datore di lavoro (Committente) (Dott. RAFFINI ANDREA)</p> <hr/>	<p>Il Datore di lavoro (Appaltatore) ()</p> <hr/>
--	---

REDATTO DA	REVISIONE N.	DATA
	1	Giugno 2019



Indice

0. PREMESSA	3
0.1 TERMINI E DEFINIZIONI	5
I. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE – SEDE E TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA	8
II. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA APPALTATRICE – TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA	9
II.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO D’APPALTO	9
II.2 SOPRALLUOGO CONGIUNTO – VERBALE DI SOPRALLUOGO	10
II.3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI APPALTI ATTIVI (SINTESI DEI RISCHI AD ESSI CORRELATI).....	10
III. AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI, CICLO PRODUTTIVO)	11
IV. INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO CHE POSSONO INTERFERIRE CON LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E RELATIVE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE O GESTIONALI ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI	13
IV.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	13
IV.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI.....	14
IV.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO.....	14
IV.4 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI	15
IV.5 APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	15
IV.6 INTRODUZIONE DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO	16
IV.7 RIFIUTI.....	16
IV.8 IMPIANTI ANTINCENDIO.....	16
IV.9 SOVRACCARICHI	17
IV.10 USO DI PRODOTTI CHIMICI: SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ECC.	17
IV.11 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	17
IV.12 INFORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	18
IV.13 SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE	18
IV.14 UTILIZZO DI SCALE MANUALI	19
IV.15COMPORAMENTI DEI DIPENDENTI.....	20
IV.16 EMERGENZA	20
V. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DOVUTI A POSSIBILI INTERFERENZE CAUSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E RELATIVE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE O GESTIONALI ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI	21
VI. ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA	23
APPENDICE 1	24
APPENDICE 2	31
VIII. DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE	37
ALLEGATO A	38
ALLEGATO B	39
ALLEGATO C	40
ALLEGATO D	45



0. Premessa

Il presente documento è stato elaborato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. per garantire standard di sicurezza più elevati all'interno dei luoghi di lavoro come dettagliati in seguito e di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena, ed integrare il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per le parti di interesse, al presente contratto di appalto o d'opera.

Lo scopo è quello di attuare le misure di cooperazione e coordinamento al fine di individuare gli interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre i rischi dovuti all'interferenza in caso di compresenza di più aziende attraverso:

- l'individuazione dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro come dettagliati in seguito e di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena, con particolare riferimento alle strutture di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena, e l'identificazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dal Comune di San Lazzaro di Savena;
- l'esame delle possibili interferenze tra le attività effettuate dai lavoratori del Comune di San Lazzaro di Savena e le singole imprese appaltatrici (e/o tra le stesse imprese), indicando quali sono le attività, i luoghi e le fasce orarie in cui si potrebbero verificare interferenze;
- il raccordo con le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione e protezione, necessarie per completare il processo di valutazione dei rischi interferenti, contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Costituiscono documentazione e riferimenti necessari ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. tutti i documenti indicati di seguito:

1. estratto del documento di valutazione dei rischi delle sedi del Comune di San Lazzaro di Savena;
2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
3. copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale ulteriore documentazione con le indicazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione Committente a qualificare l'azienda dal punto di vista tecnico-professionale in relazione ai lavori oggetto dell'appalto;
4. i singoli documenti trasmessi da ciascuno degli appaltatori indicanti i rischi portati all'interno delle unità dell'Amministrazione Committente e potenzialmente interferenti;
5. il/i verbale/i di sopralluogo e riunione di cooperazione e coordinamento (allegato) redatto con le singole imprese appaltatrici;
6. documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
7. comunicazione del personale accreditato dall'assuntore dei lavori ad operare all'interno delle strutture di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena.

Nel presente documento non sono presi in considerazione tutti i lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'Art.90 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (ex Art.3 del D.Lgs. 494/96) e che rispondono a quanto indicato dal comma 3, ovvero i lavori che implicano la designazione di un coordinatore per la

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	1
		Data	Giugno 2019
		Pagina	4

progettazione e per l'esecuzione dei lavori. In tali casi i rischi relativi alle lavorazioni verranno valutati in fase di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della Impresa Appaltatrice.

Il documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Il documento illustra la situazione **alla data della firma del contratto d'appalto** e verrà aggiornato in caso di modifiche significative delle prevedibili interferenze e/o su proposta dell'appaltatore.

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell'inizio effettivo delle attività operative oggetto dell'appalto, si svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento.

I dati/argomenti riportati all'interno del documento sono:

- Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta
- Anagrafica dell'Impresa Appaltatrice – tipologia dell'attività svolta
- Indicazione di eventuali ulteriori appalti attivi (sintesi dei rischi ad essi correlati)
- Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, funzionali)
- Individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto (situazioni di emergenza o specifiche dell'attività del Committente) e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi
- Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro.

Con il termine di interferenza “funzionale” si evidenzia la possibilità che alcune attività vengano svolte all'interno del medesimo “ciclo produttivo”.

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative (emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. e conseguenti limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro) il Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel presente documento.

Qualora i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Impresa Appaltatrice segnalassero problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Referente di Sede dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) ed eventualmente intervenire fermando le lavorazioni e/o le attività dei dipendenti comunali.



0.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera

E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.

Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi

Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Secondo le definizioni del "codice dei contratti pubblici":

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei;
- e) i consorzi ordinari;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.



Appaltante o committente

E' colui che richiede un lavoro o una prestazione Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel corso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Contratti o contratti pubblici

Sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

Contratto d'appalto

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.).

Contratto d'opera

Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, salvo che il rapporto abbia disciplina particolare (art. 2222 c.c.).

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Interferenza

E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori).

Subappalto

E' un contratto fra Appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente. L'Appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art.1656 c.c.).

Subappaltatore

E' il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.



Raggruppamento temporaneo di impresa

Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

Responsabile Unico del Procedimento

Persona nominata per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in possesso di titolo studio e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, che sovrintende alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto ed a cui spettano i compiti previsti dal D.Lgs 163/06 e relativo regolamento d'attuazione.

Appalti pubblici di forniture

Sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Appalti pubblici di lavori

Sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere così definite dal D.Lgs. 163/06, ovvero l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

Appalti pubblici di servizi

Sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui al D.Lgs 163/06 (allegati I e II).

Appalti pubblici di somministrazione di lavoro

Sono appalti pubblici che prevedono il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore (ovvero un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore), l'appaltante (o utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale) e il lavoratore.

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.

Concessione di lavori

Contratto fra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

Concessione di servizi

Contratto per mezzo del quale l'autorità concedente, affida ad una persona, fisica o giuridica, denominata concessionario, il compito di installare e gestire un servizio pubblico sotto il controllo dell'autorità concedente. Il concessionario viene remunerato tramite i canoni che lo stesso percepirà dagli utenti del servizio. Il vantaggio della concessione, soprattutto quando si tratta di servizi di una certa rilevanza, è dato dal fatto che è il concessionario che si incarica di reperire i fondi per costruire tutte le opere necessarie a far funzionare il servizio.



I. Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta

Denominazione	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA Mediateca di San Lazzaro
Attività	Servizi culturali
Indirizzo	Via Caselle n. 22
CAP e Comune	40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Dati del Datore di Lavoro	
Cognome e nome	Dott. Raffini Andrea

Dati del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Cognome e nome	Ing. Sacchini Fabio
Sede e n. telefonico	NIER Ingegneria SpA – Via Bonazzi n° 2 - Castel Maggiore (BO) Tel. 051/0391000



II. Anagrafica dell'Impresa Appaltatrice – tipologia dell'attività svolta

Ditta	
Sede Legale	
C.F. – P. IVA	
Tipologia appalto	Appalto pubblico di servizi
Mansioni svolte	Gestione di servizi culturali comunali

Referenti della ditta appaltatrice	
Legale Rappresentante	
Resp. Serv. di Prev. e Protezione	
Medico Competente	

Dati del Referente dell'appalto	
Cognome e nome	Sig. Serio Erminio
n. telefonico/fax	051-6228111
e-mail	erminio.serio@comune.sanlazzaro.bo.it

II.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO D'APPALTO

		Descrizione
LAVORI	<input type="checkbox"/>	
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione di servizi culturali comunali Per ciò che concerne maggiori dettagli sulle attività in oggetto, si rimanda alla Convenzione specifica.
FORNITURE	<input type="checkbox"/>	

DURATA DEL CONTRATTO	Dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con possibile proroga di 3 anni fino al 31/08/2025
-----------------------------	---



II.2 SOPRALLUOGO CONGIUNTO – VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire congiuntamente al rappresentante del committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni.

Il verbale congiunto, sottoscritto dai partecipanti e riportato in **Allegato A**, evidenzia i rischi connessi nell'area interessata dai lavori al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

II.3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI APPALTI ATTIVI (SINTESI DEI RISCHI AD ESSI CORRELATI)

Impresa Appaltatrice	Rischi/Note
Addetti Mediateca, dipendenti del Comune di San Lazzaro di Savena	<ul style="list-style-type: none">• Scivolamento/inciampo/caduta• Evacuazione in caso di Emergenza;• Rischi di natura elettrica
Lavoratori della ditta deputata alla gestione dei servizi bibliotecari, culturali e informatici presso la Mediateca di San Lazzaro	<ul style="list-style-type: none">• Scivolamento / inciampo / caduta• Evacuazione in caso di Emergenza• Rischi di natura elettrica
Lavoratori dell'impresa di pulizie	<ul style="list-style-type: none">• Scivolamento/inciampo/• Caduta• Evacuazione in caso di Emergenza• Rischio elettrico• Rischio incendio• Rischio chimico
Pubblico	<ul style="list-style-type: none">• Scivolamento/inciampo• caduta• Evacuazione in caso di Emergenza• Rischio incendio

I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti ad interventi particolari; nei casi specifici verranno affrontati utilizzando “permessi di lavoro” da predisporre al momento o saranno gestiti nel corso di riunioni di coordinamento.



III. Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ciclo produttivo)

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Committente e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando le ore e le giornate in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice. (Il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilità di una interferenza temporale).

Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero

Lunedì

Orari di lavoro	0.00 +6.00	7.00	8.00	9.00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19:30	20:00	21 +24
Addetti Mediateca, dipendenti comunali																
Ditta appaltatrice servizi Mediateca																
Impresa pulizie																
Pubblico																

Martedì-Sabato

Orari di lavoro	0.00 +6.00	7.00	8.00	9.00	10	11	12	13	14:30	15	16	17	18	19:30	20:00	21 +24
Addetti Mediateca, dipendenti comunali																
Ditta appaltatrice servizi Mediateca																
Impresa pulizie																
Pubblico																

Domenica chiuso



Ambito di interferenza temporale – settimanale

Giorni	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica *
Addetti Mediateca, dipendenti comunali							
Ditta appaltatrice servizi Mediateca							
Impresa pulizie							
Pubblico							

(*) apertura domenicale in caso di eventi aperti al pubblico

Ambito di interferenza spaziale

Per quanto riguarda le interferenze spaziali nel seguito si fornisce, sempre in forma tabellare un prospetto delle zone dell'edificio in cui operano i lavoratori del Committente e dell'Impresa Appaltatrice per luogo di lavoro.

piano	Interrato	Terra	Primo	Secondo
Addetti Mediateca, dipendenti comunali				
Ditta Appaltatrice servizi Mediateca				
Impresa pulizie				
Pubblico				

Anche in questo caso il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita le possibilità di interferenza.

Ambito di interferenza funzionale

Non si evidenziano ambiti di interferenza funzionali – cfr. il “ciclo produttivo” – , non avendo l'attività oggetto dell'appalto un ruolo diretto nello svolgimento delle attività del Committente.



IV. Individuazione delle situazioni di rischio che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

Le attività svolte dal Committente o dai fruitori degli spazi di proprietà del committente (amministrative, educative, ludico-ricreative e sportive) non comportano interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro si rimanda ai Documenti (redatti per ciascun luogo di lavoro interessato dall'appalto) redatti ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08". D'altra parte la presenza dell'Impresa Appaltatrice rende necessarie specifiche misure di sicurezza relativamente ad alcuni argomenti di valenza generale come riportato nei paragrafi che seguono.

IV.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Il personale dell'impresa esecutrice che opera nei luoghi di lavoro della committenza dovrà:
1. prendere preventivamente visione dei Documenti relativi alle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all'attività svolta e delle planimetrie dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
2. tenere corridoi e vie di fuga in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei;
3. comunicare al Committente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee alle vie di esodo necessarie per lo svolgimento di particolari interventi;
4. garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono rimanere sgombri e liberi;
5. prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
6. partecipare alle prove di evacuazione ed attenersi alle disposizioni del Committente in caso di emergenza;
7. indicare i nominativi degli addetti della propria squadra di emergenza già formati al rischio medio al Committente;
8. non far stazionare i propri dipendenti nel luogo di lavoro oltre l'orario stabilito.



ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Mettere a disposizione:

- i mezzi estinguenti;
- le istruzioni per l'evacuazione;
- i nominativi della squadra dell'emergenza;
- la modifica delle vie di esodo se richiesta per le lavorazioni in atto.

IV.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Il personale dell'impresa esecutrice che opera all'interno dei luoghi di lavoro della committenza dovrà:

1. non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi;
2. segnalare in caso di necessità il percorso alternativo e sicuro per gli utenti;
3. collocare in modo tale da non poter costituire inciampo, le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento dell'attività: il deposito di materiali non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se indispensabile dovrà essere autorizzato disponendo l'immediata raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità.

IV.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per gli interventi da eseguire in quota occorre provvedere alla delimitazione e segnalazione dello spazio, quindi, al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Per gli interventi nelle cui zone sottostanti sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Per gli interventi per cui è prevista la caduta di materiale dall'alto (calcinacci, polveri, acqua, ecc.) l'esecuzione dei lavori deve prevedere l'obbligo di adeguata recinzione tendente al contenimento all'interno del materiale in caduta.

Eventuali trabattelli, le scale ed altre opere per la salita e gli interventi in quota devono essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

Non potranno essere usate attrezzature di proprietà del Comune fatta salva esplicita autorizzazione.



IV.4 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Gli automezzi devono accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

IV.5 APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Utilizzare i componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici (opportunamente autorizzati) rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione.

Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

Sollevarre da terra i cavi o le loro prolunghe e comunque porli in punti non soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio.

Verificare, preventivamente, per l'impiego di particolari attrezzature, tramite il Settore Manutenzione del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Non effettuare alcun intervento sull'impiantistica degli edifici.

Non fare uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori, non strettamente pertinenti con l'attività di gestione dei servizi culturali comunali oggetto dell'Appalto.



IV.6 INTRODUZIONE DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

E' obbligatorio richiedere al Settore/ufficio/servizio competente l'autorizzazione formale all'introduzione di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, tenendo conto delle misure generali di tutela (art.15, D.Lgs.81/08).

Essere in possesso per le macchine utilizzate per l'esecuzione del servizio, a seconda del genere di attrezzatura che si intende installare, della certificazione della marcatura CE, della dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, della compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), delle schede di sicurezza ed informativa sull'utilizzo. La documentazione deve essere consegnata al Settore/Servizio appaltante e messa a disposizione del Settore Patrimonio del Servizio di Prevenzione e Protezione e organi di controllo. L'ubicazione e caratteristiche delle apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibili con i locali ove saranno posizionati.

IV.7 RIFIUTI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Garantire lo smaltimento presso discariche autorizzate e procedure corrette per la rimozione di rifiuti e residui (carta, cartoni, ecc.) nei tempi tecnici strettamente necessari.

Delimitare e segnalare le aree per il deposito temporaneo.

IV.8 IMPIANTI ANTINCENDIO

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione da parte del Committente per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dalla Direzione della stazione appaltante.

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà contribuire all'esecuzione dei controlli visivi periodici degli impianti attivi antincendio alla stregua del personale interno e secondo le istruzioni contenute nel registro dei controlli.



IV.9 SOVRACCARICHI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Non introdurre e porre, anche temporaneamente, carichi su ripiani, mensole, scaffalature e solai, in misura superiore al limite consentito.

IV.10 USO DI PRODOTTI CHIMICI: SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ECC.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Procedere nell'impiego di prodotti chimici, solo a seguito di preventiva autorizzazione da parte del Committente, secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica e nella scheda di sicurezza (che devono essere presenti in loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere consegnate al Settore/Servizio appaltante e al Servizio di Prevenzione e Protezione prima dell'avvio dell'attività).

Programmare gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

Consegnare per i prodotti chimici utilizzati la scheda di sicurezza chimico-tossicologica **articolata in 16 punti** che dovrà essere messa a disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

Non miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

Non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici del comune rifiuti provenienti dallo svolgimento dell'attività effettuata al termine del lavoro/servizio.

Non abbandonare negli edifici i rifiuti provenienti dallo svolgimento dell'attività effettuata al termine del lavoro/servizio.

Effettuare la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle sostanze chimiche.

Non è ammessa la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di scheda di sicurezza.

IV.11 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Fornire i dispositivi di protezione individuali previsti dal proprio documento di valutazione dei rischi per le attività che vengono svolte.

Effettuazione dei controlli da parte del preposto sull'uso dei dpi.



IV.12 INFORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali:

- Il Settore/Servizio appaltante, preventivamente informato dell'intervento, darà al proprio personale le informazioni necessarie (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Il Settore/Servizio appaltante, qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.), dovrà dare immediata informazione, convocandoli, al Datore di Lavoro, ai Responsabili dei lavori, al Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente al Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

IV.13 SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel magazzino pulizie qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.



IV.14 UTILIZZO DI SCALE MANUALI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Nel caso di uso di scale si ricapitolano le principali norme da seguire (elenco non esaustivo):

- Assicurarsi che **la scala sia integra** nei suoi componenti: piedini antislittamento in sede, gradini puliti ed asciutti, dispositivo di blocco presente, saldature ed incastri integri, montanti e pioli esenti da ammaccature, fessurazioni spaccature, piegature etc.; in caso contrario segnalarlo immediatamente
- Indossare **calzature idonee** a garantire stabilità
- Verificare che la **superficie di appoggio** della scala sia priva di oggetti e/o materiali che possano compromettere la stabilità
- Non predisporre la scala come piattaforma di lavoro su cui salire
- Collocare la scala solo nella posizione frontale rispetto la superficie di lavoro
- Nel caso di scale doppie, verificare che la scala sia completamente aperta
- **Divieto di utilizzo in prossimità di aree con potenziali pericoli**: porte o finestre non bloccate, linee elettriche, altre lavorazioni in essere, spazi prospicienti il vuoto senza parapetti o balconi, spazi non illuminati, ecc
- Nel caso di accesso ad un posto sopraelevato con scale semplici, appoggiare la scala in modo che **fuoriesca di almeno 1 m** dalla superficie calpestabile
- Non **usare la scala in ambiente aperto** quando ci sono avverse condizioni atmosferiche (es. vento, pioggia, grandine, neve, formazione di ghiaccio al suolo, ecc
- Posizionare **SEMPRE entrambi i piedi** su un gradino o su un piolo
- Salire e scendere **SEMPRE frontalmente**, con lo sguardo rivolto verso la linea mediana della scala
- **Non sporgersi lateralmente**, né sbilanciarsi. Mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti
- La scala deve essere utilizzata da **una sola persona alla volta**
- Non saltare a terra dalla scala
- **Riporre la scala** in un luogo coperto, aerato e non esposto alle intemperie
- **Effettuare la pulizia** eventualmente prevista dal manuale d'uso
- **Riporre la scala in modo stabile**, assicurandosi che sia ben ancorata al muro e non sia di intralcio al passaggio



IV.15 COMPORAMENTI DEI DIPENDENTI

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

I dipendenti non devono interferire con l'impresa appaltatrice e con i suoi dipendenti ed inoltre non devono eseguire manovre od operazioni che non siano di propria competenza.

I dipendenti non devono sostare negli uffici oltre gli orari stabiliti.

IV.16 EMERGENZA

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

L'impresa operante deve attenersi alle linee guida presenti nel Piano di Emergenza e/o nel Piano di Evacuazione delle strutture interessate, e dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze in conformità ad esso.

E' necessario che la stazione appaltante assicuri:

- la predisposizione di mezzi estinguenti,
- la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),
- le istruzioni per l'evacuazione,
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza),
- le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.



V. Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto, a fronte delle situazioni esplicitate nella tabella precedente, le misure da adottare da parte del Committente e dell'Impresa Appaltatrice.

Per quanto riguarda gli indici associati a ciascun potenziale rischio da interferenza (P = probabilità, G = gravità, C = criticità o livello di rischio) si rimanda all'Appendice 1 (criteri e metodologia adottata).

Potenziali Rischi da Interferenze	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Cadute in piano per scivolamento su superfici bagnate. (P=2, G=2, C=3)	Rispetto delle delimitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolge, o si sia svolto (ancorché non ancora asciugato) il lavaggio dei pavimenti. Divieto di rimozione delle delimitazioni.	Segnalazione delle superfici di transito che risultano bagnate e quindi a rischio di scivolamento.
Cadute in piano per presenza di ostacoli. (P=2, G=2, C=3)	Durante lo svolgimento dei servizi con l'uso di macchine a funzionamento elettrico, posizionare le prolunghe di alimentazione in modo tale che non abbiano a costituire occasione di inciampo sia per il personale operatore che per i dipendenti del Committente (evidenziare, proteggere da calpestio e danni, ecc). Depositare temporaneamente il materiale in posizioni tali da non ostacolare il normale passaggio dei dipendenti e dell'utenza del Committente, l'eventuale esodo di emergenza pregiudicano l'utilizzo dei percorsi. Presenza, ove necessario, di personale della Impresa Appaltatrice per segnalare il pericolo.	Riporre massima attenzione agli eventuali cavi elettrici posti a terra o ogni altro oggetto che possa costituire pericolo di caduta o inciampo.
Eventuale caduta materiali dall'alto. (P =2, G =2, C = 3)	Corretto posizionamento del materiale in uso per le attività oggetto dell'Appalto stesso. Ove si verificano condizioni di pericolo legate alla caduta di materiali dall'alto, tali situazioni devono essere idoneamente e prontamente segnalate.	Divieto di transito nelle zone sottostanti a scale; obbligo di rispetto della eventuale segnaletica predisposta.
Incendio e/o altri rischi connessi all'uso di energia elettrica per alimentare le attrezzature dell'Impresa Appaltatrice. (P =2, G =1, C=2)	Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc.) rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza. Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa. Verifica tramite il competente ufficio tecnico, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.	Adeguatezza dell'impianto elettrico (protezioni, collegamenti di terra, ecc.) ed in modo particolare dei punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo dell'energia elettrica. Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori).



Potenziali Rischi da Interferenze	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Problemi legati alla gestione rifiuti. (P = 2, G = 1, C = 2)	Rimozione dei rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari. Delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo e relativo contenimento degli impatti visivi. Trasporto dei rifiuti all'esterno dell'edificio negli idonei punti di raccolta. È fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente. Formazione ed informazione del personale sui rischi da inquinamento e modalità operativa per evitare il degrado ambientale.	
Rischi relativi all'utilizzo degli spazi comuni. (P=2, G=3, C=4)	Nella struttura verranno messi a disposizione della ditta appaltatrice spazi ad uso promiscuo (bagni). L'uso dei servizi igienici da parte del personale della ditta appaltatrice avverrà secondo le indicazioni fornite dai lavoratori della struttura interessata.	Predisposizione di un foglio con le indicazioni da rispettare.
Gestione delle emergenze. (P=2,G=2, C=3)	Informazione e formazione del personale su Piano d'Emergenza e Piano di Evacuazione aziendale. Formazione dei lavoratori per il rischio elevato secondo la classificazione operata dal DM 10.03.1998. Partecipazione alle esercitazioni antincendio.	Messa a disposizione del Piano di Emergenza e del Piano di Evacuazione.
Rischi connessi all'uso dell'ascensore da parte dell'Impresa Appaltatrice ed altri fruitori della struttura. (P=2, G=4, C=5)	L'eventuale utilizzo dell'ascensore da parte del personale della ditta appaltatrice deve essere fatto in modo esclusivo ovvero nella cabina, durante la corsa, deve essere presente solo il personale della ditta stessa.	Regolamentazione dell'utilizzo dell'ascensore con l'ausilio di opportuna cartellonistica.
Indicazione di riconoscimento dei soggetti incaricati a svolgere le lavorazioni. (P=1, G=1, C=1)	Tutto il personale occupato dalle imprese Appaltatrici e/o sub-Appaltatrici deve essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.	
Rischi relativi alla consegna delle attrezzature nelle aree esterne delle sedi e alla movimentazione di mezzi di trasporto. (P=1,G=3, C=3)	Nelle strutture dotate di cortile o di parcheggio di pertinenza, i veicoli utilizzati per la fornitura delle merci o di attrezzature di lavoro da sostituire dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi previsti dal committente. Durante le fasi di carico e scarico la ditta si farà carico dell'onere del controllo del mezzo. Inoltre ogni manovra del mezzo di trasporto utilizzato dalla ditta appaltatrice nelle aree esterne delle strutture e di pertinenza delle stesse (potenzialmente interessate dalla presenza degli utenti) deve essere effettuata rispettando i limiti di velocità. Quando il personale adibito al trasporto si allontana dal veicolo è obbligato a chiuderlo e soprattutto a trattenere le chiavi.	Il committente individuerà (ove possibile) un'area di parcheggio del mezzo di trasporto ai fini del carico e scarico degli attrezzi e del materiale da lavorazione. L'area di parcheggio per il mezzo dell'appaltatore deve essere opportunamente segnalata con appositi segnali di avvertimento e pericolo.



VI. Ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- è vietato fumare
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore.

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività
- coordinamento del comportamento in caso di emergenza e evacuazione



Appendice 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- 2) Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 Agosto 2007, ed ancora in corso alla data del 31 Dicembre 2008, il documento di cui al recedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli



propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 Agosto 2007 i costi della sicurezza devono essere indicati entro il 31 Dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 Agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve esser munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI

Lo strumento adottato per una mappatura riepilogativa dei rischi è la matrice di rischio, che permette di combinare le probabilità e la gravità in modo indicizzato (indice di criticità).

La seguente tabella fornisce i criteri di definizione dei livelli di probabilità in riferimento agli infortuni ed in riferimento alla salute.



Cod.	Probabilità	Definizione in rif. infortuni	Definizione in rif. salute
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">• La mancanza rilevata può provocare danno per la concomitanza di almeno due eventi poco probabili (indipendenti) o comunque solo in occasioni poco fortunate.• Non sono noti episodi già verificati o si sono verificati con frequenza rarissima.• Il verificarsi del danno susciterebbe perlomeno una grande sorpresa.• La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è $<1 E-3$ per persona e per anno.	<ul style="list-style-type: none">– Agenti chimici: poliesposizione discontinua– Piombo metallico: PbA $<40 \mu\text{g}/\text{m}^3$; PbB $<35 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$– Amianto: $< 0.05 \text{ fibre}/\text{cm}^3$– Oli minerali: contatto occasionale– Polveri inerti: $<5 \text{ mg}/\text{m}^3$– Rumore: Lex 80-85 dbA– Microclima: lavoro all'aperto– Turni: due turni a rotazione– Posture: seduta– Impegno visivo (VDT): medio (<20 ore settimanali)– Movimentazione manuale dei carichi: basso (Indice NIOSH < 0.85)– Lavoro isolato: occasionale– Lavoro in quota: occasionale– Vibrazioni: basso (corpo intero $< 0.5 \text{ m}/\text{s}^2$; mano-braccio $< 2.5 \text{ m}/\text{s}^2$)
2	Possibile	<ul style="list-style-type: none">• La mancanza rilevata può provocare danno anche se in modo non automatico o diretto.• E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.• Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe una moderata sorpresa.• La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è tra $1 E-2$ ed $1 E-3$ per persona e per anno.	<ul style="list-style-type: none">– Agenti chimici: conc. amb. $<50\%$ TLV– Piombo metallico: PbA $40-150 \mu\text{g}/\text{m}^3$; PbB: $35-50 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$– Amianto: $0.05 \div 0.1 \text{ fibre}/\text{cm}^3$– Oli minerali: contatto abituale– Polveri inerti: $>5 \text{ mg}/\text{m}^3$– Rumore: Lex 85-87 dbA– Microclima: stress termico– Turni: tre turni a rotazione– Posture: eretta fissa– Impegno visivo (VDT): elevato (>20 ore settimanali)– Movimentazione manuale dei carichi: medio (Indice NIOSH $0.85 \div 1.00$)– Lavoro isolato: abituale– Lavoro in quota: abituale– Vibrazioni: medio (corpo intero $0.5 \div 1.00 \text{ m}/\text{s}^2$; mano-braccio $2.5 \div 5 \text{ m}/\text{s}^2$)



Cod.	Probabilità	Definizione in rif. infortuni	Definizione in rif. salute
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno.• Si sono già verificati episodi per la stessa mancanza nell'azienda o in aziende simili.• Il verificarsi del danno in azienda non susciterebbe alcuna sorpresa.• La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è tra 1 E-1 ed 1 E-2 per persona e per anno.	<ul style="list-style-type: none">- Agenti chimici: conc. amb.>50% TLV- Piombo metallico: PbA >150 µg/m³ ; PbB: 50-60 µg/100 ml- Amianto: > 0.1 fibre/cm³; > 0.6 se solo crisotilo.- Oli minerali: esposizione ad aerosol.- Rumore: Lex > 87 dbA- Movimentazione manuale dei carichi: elevato (Indice NIOSH > 1.00)- Turni: turni speciali- Posture: incongrua- Sostanze Cancerogene presenti: H350/H350i- Vibrazioni: alto- (corpo intero > 1.00 m/s²; mano-braccio >5 m/s²)



Più semplice è, senza dubbio, definire in modo chiaro i livelli di gravità (o danno). E' stata adottata una scala di quattro livelli, che viene nel seguito riportata.

Codice	Gravità	Definizione
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile (pochi giorni). Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni). Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Sono presenti sostanze di cui al DPR 334/99 anche se in quantità inferiori alla soglia di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di Gruppo 1 (class. D.Lgs 81/2008).
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui al DPR 334/99 in quantità superiore ai limiti di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di Gruppo 2 (class. D.Lgs 81/2008).
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui al DPR 334/99 in quantità superiore ai limiti di notifica. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di Gruppo 3 e 4 (class. D.Lgs 81/2008).



Infine, per completare l'analisi di rischio sono stati utilizzati i seguenti sei livelli di criticità individuabili automaticamente con la relazione:

$$\text{Indice di Criticità} = \text{Indice di gravità} + \text{Indice di probabilità} - 1$$

Codice	Criticità	Definizione
1	Trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2	Lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti.
3	Modesto	Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi.
4	Moderato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo.
5	Alto	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore.
6	Molto alto	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad una criticità inferiore.

La distribuzione delle varie classi di criticità, in base alle diverse combinazioni di gravità e probabilità, può essere rappresentabile graficamente tramite la **matrice di rischio**:

Gravità	4	5	6
	3	4	5
	2	3	4
	1	2	3
	Probabilità		



Appendice 2

DEFINIZIONI

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va ad eseguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la compresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	1
		Data	Giugno 2019
		Pagina	32

committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

IDONEITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE E DEL SUO PERSONALE

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

“verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico--professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera”.

In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di valutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare.

Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 46/90 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:

- i profili professionali delle maestranze impiegate;



- il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94)

Il materiale sopra citato sarà sempre tenuto a disposizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività connesse al D.Lgs 81/08.

I requisiti tecnico - professionali dell'appaltatore faranno parte integrante del capitolato d'appalto. In sede di offerta il potenziale appaltatore, utilizzando un apposito modulo ha autocertificato i medesimi e prima della stipula del contratto avrà dato prova della veridicità di quanto dichiarato fornendo apposita documentazione.

PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore comunicherà tramite l'**Allegato B**, prima dell'inizio dei lavori i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto.

L'ingresso nei locali della committenza verrà consentito solo al personale per cui sarà esibito quanto sopra indicato e munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro secondo quanto riportato nell'art. 26, comma 8) del D. Lgs 81/08.

DIRITTO DI CONTROLLO

Il committente potrà procedelibiare in qualsiasi momento al controllo dei documenti dell'appaltatore, da cui possa dimostrare l'ottemperanza da parte di quest'ultimo agli obblighi di cui ai punti precedenti.



ELENCO DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO DELLA DITTA COMMITTENTE

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

“fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Il committente deve pertanto rendere disponibili all'appaltatore tutte le informazioni utili per valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro ed integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

INFORMAZIONI GENERALI (SE PERTINENTI PER LE ATTIVITÀ APPALTATE)

- Descrizione dei luoghi dove saranno svolti i lavori
- Planimetria dei luoghi dove devono essere svolti i lavori
- Tipologia attività svolta nelle zone oggetto dei lavori
- Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro
- Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi
- Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici (Piano di Evacuazione della struttura)
- Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/ cassetta di pronto soccorso
- Disponibilità degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne
- Elenco attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo
- Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori
- Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.

INFORMAZIONI SPECIFICHE (SE PERTINENTI PER LE ATTIVITÀ APPALTATE)

- Rischio elettrico
- Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti,



con presenza di linee elettriche con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori devono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri)

- Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare utenze per eventuali allacciamenti di rilievo sotto il profilo della potenza assorbita
- Rischio di esplosione o incendio (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo)
- Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza
- Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi
- Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari (ad esempio la chiusura a chiave)
- Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari
- Zone per la messa a dimora temporanea di rifiuti prodotti
- Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza
- Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto
- Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltatore ad agenti fisici o chimici
- Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltatore, ad agenti biologici
- Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA DATORI DI LAVORO

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti, elaborando il **Documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



L'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo al Committente di indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza sul lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto. Si prevede inoltre che a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per le ragioni sopra riportate si dovrà convocare apposita riunione preliminare prima dell'inizio dei lavori, durante la quale le parti interessate stabiliranno le condizioni operative dei lavoratori operanti in regime di appalto e le conseguenti misure preventive e protettive concretamente applicabili e, se del caso, provvedano ad un coordinamento tra le diverse iniziative previste, in particolare in presenza di più aziende operanti sulla base di appalti diversi.

Al termine della riunione di cui sopra verrà redatto, a cura del Rappresentante del committente un apposito verbale (**Allegato D**), sottoscritto dalle parti, che verrà consegnato in copia a ciascun interessato.

VERIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Risulta abbastanza chiaro, da quanto finora esposto, che un'accurata gestione del rapporto committente - appaltatori in merito all'applicazione dell'art. 26 D.Lgs 81/08, oltre ad incidere considerevolmente sulla realizzazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro, può risultare oggetto di verifica per l'organo di vigilanza.

Infatti la corretta predisposizione e adozione documentata di strumenti e modalità operative quali l'identificazione dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore, l'insieme delle informazioni fornite dal committente agli appaltatori, le modalità di coordinamento svolte dal committente o di cooperazione fra datori di lavoro, costituiscono elemento di rilievo in sede di accertamento, in particolare in occasione di infortunio sul lavoro, da parte dell'organo di vigilanza.



VIII. Determinazione dei costi della sicurezza da interferenze

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi per la gestione delle interferenze risultano inclusi e specificati nel contratto di appalto.



ALLEGATO A

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che la _____ ha ricevuto dal committente **Comune di San Lazzaro di Savena (BO)** di effettuare presso i luoghi di lavoro del committente o dei quali il Committente ha la proprietà la fornitura del servizio di cui all'ordine prot. n. _____ del _____, **il sottoscritto RAFFINI ANDREA, Legale Rappresentante della Committente, e il sottoscritto _____, Responsabile della Ditta Appaltatrice**

DICHIARANO

- di avere eseguito assieme, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo anche di informare dei rischi specifici ivi esistenti il Responsabile dei lavori, cosicché egli possa renderne edotti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08, i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice sui quali per conto d'essa Impresa, esercita la Direzione e la Sovrintendenza;
- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, l'esistenza dei rischi dei quali si allega l'elenco fornito dall'azienda appaltante (art.26 D. Lgs 81/08);
- di aver riscontrato che non esistono rischi specifici.

In relazione a quanto sopra si concorda di adottare le seguenti misure di protezione:

Il legale rappresentante (Committente) (RAFFINI ANDREA) _____	Il legale rappresentante (Appaltatore) (_____) _____
--	---



ALLEGATO B

ELENCO DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO

Il sottoscritto		
nata a	cognome	nome
residente in	Comune di nascita	provincia
	via - piazza	n. civico
	C.F.	c.a.p.
nella sua qualità di	provincia	Comune
della	Telefono	codice fiscale della persona fisica
con sede in	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)	
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
	via - piazza	n. civico
		c.a.p.
Partita IVA	comune	provincia
numero di lavoratori occupati	C.F.	telefono
	codice fiscale della società	

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che in relazione all'incarico conferito dal Committente **"Comune di San Lazzaro di Savena (BO)"** relativamente al contratto di appalto relativo all'**AFFIDAMENTO DELLA "Gestione di servizi culturali comunali"** all'interno della Mediateca di San Lazzaro", sita in Via Caselle n. 22, saranno presenti i seguenti lavoratori (non continuativamente e avvicendati):

	Nome e Cognome	Mansione	Contratto	Luogo di lavoro
1				
2				
3				
4				
5				

(Sig. _____ In Fede _____)

(data e luogo, firma e timbro del legale rappresentante)



ALLEGATO C

Schede con informazioni specifiche relative al luogo interessato dalle attività di appalto (Mediateca di San Lazzaro)

Il committente suddetto, tramite suo Delegato, informa l'impresa appaltatrice (o prestatore d'opera):

(nome ditta) _____

che le attività oggetto del relativo contratto (*specificare oggetto*) dovranno essere eseguite presso la struttura denominata "**Mediateca**" sita in Via Caselle, 22.

Nel suddetto ambiente di lavoro sono stati individuati, sulla base del documento di valutazione dei rischi, i seguenti rischi specifici divisi per ambiente di lavoro:

† **Depositi e archivi:** presenza di polveri,
possibilità di inciampo e cadute,
presenza di materiali combustibili (carta, cartone ecc)
caduta di materiale dall'alto

.....
.....

† **Archivio storico:** presenza di polveri,
possibilità di inciampo e cadute,
presenza di materiali combustibili (carta, cartone ecc)
caduta di materiale dall'alto
lavoro in solitario

.....

† **Locali ufficio:** presenza di materiale cartaceo,
presenza di apparecchiatura di lavoro sotto tensione,
possibile presenza di cavi a pavimento,
spazi di lavoro ridotti

.....
.....

† **Mediateca:** elevata presenza di materiale cartaceo,
presenza di polvere,
difficoltà in caso di evacuazione
possibilità di inciampo e cadute
caduta materiale dall'alto



↑
.....
.....

Sulla base dei criteri enunciati al punto 1.4.4 dell'Allegato I al DM 10.03.98 e sulla base della **Valutazione di Rischio Incendio**, presente all'interno del Documento di Valutazione Rischi, la struttura viene classificata con un livello assegnato **MEDIO**.

Nell'ambiente di lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza desunte dal Piano di Emergenza Interno:

- ↑ sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro
- ↑ gli estintori sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- ↑ è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti, della coordinatrice dell'emergenza ed i numeri di telefono di emergenza sono esposti in modo visibile nei luoghi di lavoro
- ↑ è presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita cartellonistica
- ↑ è necessario indossare i DPI seguenti:
- ↑

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Devono essere rispettate le seguenti disposizioni di sicurezza:

È vietato fumare

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate

E' vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà del Comune se non previa autorizzazione

E' fatto assoluto divieto al personale non autorizzato di entrare in aree non di propria competenza e di intervenire su quadri, installazioni ed apparecchiature elettriche

Nel caso di lavori in quota, il responsabile di cantiere deve di volta in volta definire un piano di lavoro, indicare agli operai le attrezzature da impiegare, dare precise disposizioni ed istruzioni atte ad evitare incidenti

Occorre evitare che gli oggetti possano cadere dall'alto, mettendo apposite protezioni

Occorre inoltre segnalare opportunamente il pericolo di caduta di oggetti e recingere la zona circostante

Nel caso in cui l'appaltatore svolga attività di pulizia vanno segnalate le aree al fine di prevenire possibili cadute e scivolamenti del personale, di eventuali utenti e visitatori

Nel caso di utilizzo da parte dell'appaltatore di sostanze chimiche, tali sostanze dovranno sempre essere stoccate ed utilizzate in maniera corretta, evitando che esse possano costituire un pericolo per i dipendenti, gli utenti ed i visitatori

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il Coordinatore dell'emergenza.



NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

In caso di emergenza (incendio, terremoto ecc) si richiede al personale di ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi il seguente comportamento:

nel caso di segnalazione di allarme

⇒ il personale delle imprese esterne dovrà rientrare immediatamente nella propria area di competenza, dopo aver rimosso eventuali attrezzi che potrebbero costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso (es. scale, attrezzature, veicoli ecc.).

nel caso di evacuazione

- ⇒ nel caso sia ordinata l'evacuazione, tutto il personale dovrà abbandonare il proprio posto di lavoro, ordinatamente e senza creare confusione e raggiungere l'area di raccolta generale;
- ⇒ i Responsabili delle imprese esterne dovranno provvedere a verificare il loro personale nelle aree di raccolta;
- ⇒ nel caso verificchino la presenza eventuali dispersi dovranno comunicarlo al Coordinatore dell'Emergenza o ad un Addetto antincendio dell'Ente committente, il quale si metterà in contatto con i soccorsi esterni per le ricerche.

nel caso di infortunio o malore

In caso di infortunio o malore di proprio personale, il Responsabile della ditta esterna provvederà agli interventi necessari con proprio personale, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08.

In caso di necessità potrà essere contattato un addetto al pronto soccorso dell'Ente committente, che chiamerà immediatamente il Pronto Soccorso.

PUNTO DI RACCOLTA GENERALE


Sono stati individuati come **punti di raccolta generale** per la sede le aree ubicate al di fuori delle uscite di emergenza individuate.

Tali aree sono riportate anche sulle planimetrie relative alle vie di esodo appese presso i luoghi di lavoro.


In caso di emergenza che coinvolga la centrale termica, dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza da essa.



PIANTA PIANO TERRA




PIANTA PIANO PRIMO





PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO INTERRATO





ALLEGATO D

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

San Lazzaro di Savena, li ____/____/____

In relazione all'incarico che la _____ ha ricevuto dalla Committente Comune di San Lazzaro di Savena di effettuare presso i luoghi di lavoro del Committente o di cui il committente ha la proprietà la fornitura del servizio di cui all'ordine n. _____ del ____/____/____ si sono riuniti i Signori:

(per il Committente) **Dott. RAFFINI ANDREA**

(per il primo Appaltatore) **Sig.** _____

(per il secondo Appaltatore) _____

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le attività effettuate.

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato:

Rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle lavorazioni _____

Rischi connessi all'uso di attrezzature, macchine ed impianti _____



Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI)
Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza
Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Rev.	1
Data	Giugno 2019
Pagina	46

Rischi connessi all'uso di particolari sostanze, radiazioni, vibrazioni ecc _____

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di protezione

Il legale rappresentante (Committente) (RAFFINI ANDREA) _____	Il legale rappresentante (Appaltatore) () _____
--	---



DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

San Lazzaro di Savena, li ____/____/____

Il committente: Comune di San Lazzaro di Savena (BO)

e l'appaltatore: _____

con il presente atto

DICHIARANO

che il Committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

- cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra committente e appaltatore anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/08.

Il legale rappresentante (Committente) (RAFFINI ANDREA) _____	Il legale rappresentante (Appaltatore) (_____) _____
--	---



Verbale di consegna del “Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza”, redatto ai sensi degli artt. 26 e 28 D.Lgs n.81/08.

San Lazzaro di Savena, li _____

Committente

Ragione sociale:	<i>COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA</i>
Sede legale:	<i>PIAZZA BRACCI, 1 – SAN LAZZARO DI SAVENA</i>

Appaltatore: _____

L'Appaltatore dichiara di avere ricevuto in data odierna copia del “Documento di Valutazione dei rischi di Interferenza” redatto ai sensi della degli artt. 26 e 28 del D.Lgs n.81/08.

L'Appaltatore si impegna a rispettare scrupolosamente le procedure di sicurezza in esso riportate.

L'Appaltatore ha facoltà di comunicare al Committente le proprie osservazioni in merito a tale Documento entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna; nel caso in cui non pervenisse al Committente, entro tale intervallo di tempo, alcuna comunicazione, esso si intenderà tacitamente condiviso dall'Appaltatore.

Il Committente

(timbro e firma)

(Dott. RAFFINI ANDREA)

(_____)

L'Appaltatore

(timbro e firma)

(_____)

(_____)